"La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

Davide Ferrari Az. USL di Modena (da. ferrari@ausl.mo.it)

La normativa speciale

in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

DLgs.81/2008 ("Testo Unico")

ma non solo...

D.Lgs. 230/95 (radioprotezione)
D.Lgs.151/01 (Tutela lavoratrici madri)

D.Lgs. 66/03 (lavoro notturno e a turni)

DD.LLgs. 325/99 e 262/00 (tutela minori)

•••

IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE I SOGGETTI IN:

CREDITORI
DI SICUREZZA:

DEBITORI
DI SICUREZZA:

LAVORATORI

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI

ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI

- RSPP e ASPP
- MEDICO
 COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI
 ANTINCENDIO E
 PRIMO SOCCORSO

Definizioni - (art. 2 D.Lgs. 81/08)

Sono equiparati a lavoratori:

- il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto
- l'associato in partecipazione
- il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici...
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile
- i lavoratori socialmente utili (LSU)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

COME MODIFICATO DAL D.LGS. 106/09

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Comma 3 -bis

Nei riguardi di:

- ➤ Cooperative sociali (L.381/91)
- Organizzazioni di Volontariato della protezione civile, compresi
 - volontari CRI
 - volontari Corpo Naz. Soccorso Alpino
 - volontari Vigili del Fuoco

le disposizioni si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate con decreto interministeriale.

Il decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi dell'art.3

Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

(e ricadono come obbligo sul committente)

Somministrazione di lavoro (ex interinali)

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono a carico dell'utilizzatore.

Resta fermo quanto previsto dall'art.23 comma 5 D.Lgs.276/03 e quindi spetta all'agenzia di somministrazione :

l'informazione generale sui rischi connessi alle attività produttive

la formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

Lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio

II D.Lgs.81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.

Essi quindi devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' al titolo III
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora operino in un luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto
- d) in caso di **contratti di appalto o d'opera** adempiere agli obblighi dell'art.26

Lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26.

Relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a <u>corsi di formazione</u> specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Definizione di lavoratore autonomo

Codice Civile Libro Quinto: del Lavoro

Titolo III: Del lavoro autonomo

Capo I: Disposizioni generali

Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (= compenso) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,

si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

I VOLONTARI

Comma 12-bis

Nei confronti dei volontari ex L.266/91 e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le **disposizioni di cui all'art.21**

Pertanto i volontari, come i lavoratori autonomi, devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' al titolo III
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III

Relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:

- a) beneficiare della <u>sorveglianza sanitaria</u>, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) **partecipare a <u>corsi di formazione</u> specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Nel caso di volontari che svolgono la prestazione nell'organizzazione di un datore di lavoro

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici
- fornire dettagliate **informazioni sulle misure di prevenzione** e di **emergenza** adottate
- adottare le misure utili a eliminare/ridurre al minimo
 i rischi da interferenze tra prestazione del volontario e le altre attività.

Il processo di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

- Designazione delle figure con compiti di prevenzione (RSPP, MC, Addetti emergenze)
- · Valutazione dei rischi
- Adozione delle misure di protezione collettiva e individuale per la eliminazione/riduzione dei rischi
- Informazione, formazione, addestramento
- Controllo sanitario
- Gestione delle emergenze

- **SPP** interno → rimane obbligatorio nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con oltre 200 <u>lavoratori</u> → è specificato che, in questi casi, il RSPP deve essere interno (art. 31, commi 6 e7)
- N.B. Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP (art. 31, comma 8)
- Picorso a persone o servizi esterni → rimane obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (art. 31, commi 5 e 6)
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (art. 34)

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- 1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
- 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.
 - L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina



datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

I corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

- ➢ di prevenzione incendi e lotta antincendio
- > di primo soccorso
- ➢ di gestione dell'emergenza

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- b) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

PERCORSO FORMATIVO DL = RSPP

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

n. OREMin. 16Max. 48

Durata dei corsi

Rischio BASSO: 16 ore

Rischio MEDIO: 32 ore

Rischio ALTO : 48 ore

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- ➤ Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo



entro 90 giorni

dalla data di inizio della propria attività

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, <u>non sono tenuti a frequentare i corsi</u> di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre <u>sei mesi</u> dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.



"nuovo"

AGGIORNAMENTO

Periodicità quinquennale



Durata

Rischio BASSO: 6 ore

Rischio MEDIO: 10 ore

Rischio ALTO: 14 ore

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- > approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- > sistemi di gestione e processi organizzativi
- > fonti di rischio compreso quello ergonomico
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AGGIORNAMENTO

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- ➢ gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (autonominati RSPP entro il 31.12.1996) termine dell'aggiornamento entro 26.2.2014

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... <u>e lavoratori che non operano</u> nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

In materia di sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente,

per violazione degli obblighi e in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione dei lavoratori, viene stabilito il raddoppio delle sanzioni se la violazione riguarda più di cinque lavoratori la triplicazione se ne riguarda più di dieci.

Viene modificato l'articolo 34 del TU 81/08 sul limite dei 5 lavoratori per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro,

dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione):

il datore di lavoro potrà svolgerlo per tutti (anche se ha più di 5 dipendenti in azienda).

Per il lavoro accessorio,

le norme in materia di salute e sicurezza
si applicano solo nel caso in cui il committente della prestazione
di lavoro accessorio sia un imprenditore oppure un professionista
In tutte le altre ipotesi al prestatore di lavoro accessorio
si applicano le tutele prescritte dal Testo Unico
per i lavoratori autonomi.

Viene abrogato,

90 giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento,

quindi dal 23 dicembre 2015,

l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Viene introdotta, 180 giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 23 marzo 2016 la completa telematizzazione delle procedure inerenti alla denuncia di infortunio e di malattia professionale verso l'istituto assicuratore.

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dal 16 marzo 2016 non sarà più possibile per i datori di lavoro che abbiano assunto l'incarico di RSPP da più di tre anni occuparsi della formazione dei propri lavoratori, a meno che non siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013, che definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Riassumendo...

i principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- 1. Nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei requisiti formativi previsti dalle norme
- 2. Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso antincendio) e formazione specifica
- 3. Nomina del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
- 4. Elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o esterno all'azienda (RLS o RLS-T)

Principali adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- 5. Valutazione dei rischi e redazione del relativo Documento di Valutazione (eventuale utilizzando le procedure standardizzate)
- 6. Adozione delle misure di protezione collettiva (tecniche, organizzative, procedurali) per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza
- 7. Fornitura dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
- 8. Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell'attività lavorativa e le relative misure di prevenzione
- 9. Effettuazione visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente (se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
- 10. Predisposizione del piano di emergenza (quando previsto in base a tipologia e dimensioni aziendali)

Principali documenti relativi alla gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

- 1. Atto di nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e attestazione dei corsi di formazione per RSPP
- 2. Atti di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso antincendio) e attestazione corsi di formazione specifici
- 3. Atto di nomina del medico competente (quando dovuta) e relazione sanitaria annuale redatta dal medico stesso
- 4. Verbale di elezione/designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed attestazione del corso di formazione di 32 ore
- 5. Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 81/08
- 6. Documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto (DUVRI)
- 7. Attestazioni relative alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e la loro prevenzione
- 8. Verbale della riunione periodica di prevenzione (quando prevista)
- 9. Registro infortuni
- 10. Piano di emergenza (quando previsto)